

DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA CONSULTIVA DI CONCERTAZIONE

ai sensi dell'art. 10, comma 9, delle NdA del PTM

INDICE

Titolo I **Principi generali**

- Art. 1 Conferenza consultiva di concertazione
- Art. 2 Funzionalizzazione ad accordi
- Art. 3 Accompagnamento e supporto tecnico
- Art. 4 Condivisione della base conoscitiva e prospettazione di scenari

Titolo II **Attivazione della conferenza**

- Art. 5 Promozione della conferenza
- Art. 6 Relatore tecnico
- Art. 7 Contraddittorio preventivo
- Art. 8 Convocazione
- Art. 9 Presidente della conferenza
- Art. 10 Diritto di voto
- Art. 11 Partecipazione alla conferenza
- Art. 12 Partecipazione di Città metropolitana di Milano
- Art. 13 Validità della seduta

Titolo III **Procedimento deliberativo**

- Art. 14 Fase di verifica e formulazione degli scenari
- Art. 15 Puntuazione conclusiva
- Art. 16 Effetti della deliberazione
- Art. 17 Rinvio

Titolo I

Principi generali

Art. 1 Conferenza consultiva di concertazione

1. La conferenza consultiva di concertazione (conferenza per l'innanzi), prevista dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Metropolitan (PTM per l'innanzi), costituisce il dispositivo procedurale, preordinato al riconoscimento della rilevanza sovracomunale e metropolitana di cui all'art. 10 delle norme di attuazione (NdA per l'innanzi), volto a favorire la partecipazione informata e attiva delle amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e degli attori territoriali coinvolti in procedimenti pianificatori e infrastrutturali, ad oggetto generale o puntuale, da cui possano derivare esternalità diffuse o rispetto ai quali possano discendere maggior efficienza ed effettività da una condivisione tra le medesime parti.
2. La conferenza ha funzione consultiva e costituisce dispositivo endoprocedimentale necessario, a partecipazione obbligatoria nei casi previsti dal PTM.
3. La conferenza è preordinata a sollecitare la ricerca di condizioni territoriali, infrastrutturali, finanziarie in vista della condivisione delle decisioni, dell'equo riparto di risorse generate dalle decisioni pubbliche e dell'adeguata compensazione di esternalità diffuse, secondo i principi ispiratori del PTM.
4. Il presente atto disciplina l'attivazione e il funzionamento della conferenza.

Art. 2 Funzionalizzazione ad accordi

1. La convergenza delle posizioni espresse dai diversi soggetti coinvolti è preordinata, ove ciò costituisca strumento adeguato a garantire effettività alle iniziative pianificatorie o progettuali, alla stipulazione di accordi territoriali.
2. Gli accordi territoriali sono riconducibili al modello generale dettato dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla figura paradigmatica degli accordi di programma, al catalogo di figure della programmazione negoziata nonché alla modellistica delineata dalla LR 29 novembre 2019, n.19.
3. In caso di coinvolgimento di soggetti privati, costituiscono riferimento anche le norme in tema di partenariato pubblico-privato e i principi deducibili dall'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3 Accompagnamento e supporto tecnico

1. Città metropolitana di Milano (CMM per l'innanzi), a seguito della ricezione di una proposta di iniziativa suscettibile di trovare cornice in un accordo territoriale o anche in vista della formulazione di una proposta di tale matrice, assicura ai comuni adeguato supporto entro una fase preliminare di accompagnamento. A tal fine, gli uffici di Città metropolitana con competenze in materia di pianificazione territoriale possono fornire supporto tecnico ai sensi dell'art. 14 delle NdA del PTM e organizzare sessioni di approfondimento e di affinamento della proposta e della necessaria documentazione a supporto.

2. Esaurita la fase di accompagnamento, la proposta, completa degli opportuni documenti illustrativi, può essere formalizzata dal comune interessato, con attivazione del procedimento istruttorio preordinato alla convocazione della conferenza di concertazione.

Art. 4 Condivisione della base conoscitiva e prospettazione di scenari

3. Le convergenze tra i partecipanti sono perseguite entro la conferenza a partire da una preliminare ricognizione oggettivante dell'apparato analitico deducibile dalle mappature dinamiche, e dai quadri conoscitivi aggregati del sistema delle conoscenze territoriali di Città metropolitana e dagli ulteriori elementi sito-specifici apportabili dai partecipanti.
4. Le acquisizioni conoscitive, articolate su temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana, costituiscono base condivisa della discussione e sono funzionali alla prefigurazione degli effetti generabili sulle matrici ambientali, sui funzionamenti ecosistemici e sui sistemi territoriale, infrastrutturale e socio-economico e alla formulazione di più scenari, corredati dal rispettivo bilancio delle risorse disponibili e attivabili.
5. Ciascuno scenario indica le soluzioni di perequazione delle utilità derivabili dall'iniziativa proposta nonché le proposte di piena compensazione delle esternalità suscettibili di diffondersi nei territori delle amministrazioni coinvolte.
6. Le compensazioni delle esternalità incidenti sull'ambiente e sulla qualità del paesaggio locale possono essere costituite unicamente da interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, preferibilmente funzionali all'attuazione del progetto di Rete verde metropolitana del PTM.

Titolo II

Attivazione della conferenza

Art. 5 Promozione della conferenza

1. La conferenza è promossa da Città metropolitana in seguito al ricorrere dei presupposti indicati dal PTM ovvero ove ritenuto opportuno per favorire la concertazione su decisioni ad effetti territoriali, ambientali, paesaggistici, infrastrutturali, etc. di rilevanza sovracomunale o metropolitana.
2. Vista la proposta di iniziativa recante l'indicazione dell'intervento da sottoporre alla conferenza, corredata dal Bilancio delle diffusività territoriali, redatto dal comune proponente secondo lo schema approvato con Decreto dirigenziale n. 6462/2023 e successivi aggiornamenti, Città metropolitana, entro venti giorni, verifica l'ammissibilità dell'istanza di attivazione della conferenza, richiede le eventuali necessarie integrazioni illustrative tecnico/amministrative da trasmettere entro un termine perentorio assegnato, identifica le amministrazioni e i soggetti da invitare a partecipare, con generale esclusione dei soggetti privati portatori di interessi particolari, e convoca la conferenza.
3. Contestualmente Città metropolitana dà avvio alle attività preparatorie, entro le quali ha spazio il

contraddittorio preventivo.

Art. 6 Relatore tecnico

1. Le attività preparatorie sono coordinate da un relatore tecnico di Città metropolitana, individuato dal Dirigente dell'unità organizzativa preposta alla pianificazione territoriale tra i funzionari di CMM.
2. Per gli accordi territoriali che producono effetti sulla città centrale di cui all'art. 24 delle NdA del PTM, il Comune di Milano ha facoltà di designare un co-relatore tecnico, che collabori con il relatore tecnico nelle attività della conferenza, scelto tra i propri funzionari entro dieci giorni dalla richiesta di Città metropolitana. In caso di mancata designazione, CMM procede comunque alla convocazione della conferenza.

Art. 7 Contraddittorio preventivo

1. Il relatore tecnico, prima della celebrazione della conferenza, esamina il materiale prodotto dall'amministrazione proponente, le eventuali integrazioni richieste e le eventuali repliche fatte pervenire dall'amministrazione proponente entro un termine perentorio assegnato.
2. Il relatore tecnico inoltre valuta la congruenza della documentazione a contenuto necessariamente sito-specifico rispetto all'oggetto della conferenza.
3. Tutta la documentazione è depositata nelle forme indicate da Città metropolitana e la relativa messa a disposizione viene comunicata tramite posta elettronica certificata (pec) istituzionale delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti.
4. Il relatore tecnico mette a disposizione anche ulteriori informazioni territoriali utili a fornire ai partecipanti un quadro aggiornato, in vista della formulazione dei diversi scenari, e raccoglie i pareri dei diversi settori di CMM competenti.

Art. 8 Convocazione

1. La data di convocazione e la sede di svolgimento della conferenza sono preventivamente concordate tra l'amministrazione proponente e Città metropolitana.
2. La conferenza è convocata presso la sede di CMM ovvero presso l'amministrazione proponente o in forma telematica.
3. CMM convoca i soggetti coinvolti almeno con quarantacinque giorni di anticipo rispetto alla prima seduta della conferenza indicando:
 - a) l'iniziativa proposta oggetto della conferenza;
 - b) il nominativo del relatore tecnico e dell'eventuale co-relatore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali;
 - c) la data della conferenza e il termine di conclusione dei lavori;
 - d) l'ordine del giorno della conferenza;
 - e) le modalità e i termini di deposito e scambio del Bilancio delle diffusività territoriali e degli altri documenti predisposti nonché dei contributi pervenuti nella fase di contraddittorio

preventivo, con precisazione che quelli non congruenti con la proposta di intervento non saranno presi in considerazione.

4. La convocazione è trasmessa in modalità telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), via pec.
5. La convocazione dell'eventuale seconda seduta della conferenza che, ai sensi dell'art. 10, comma 9, delle NdA del PTM dovrà tenersi entro sette giorni dalla prima, è comunicata alle amministrazioni via pec, almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta.

Art. 9 Presidente della conferenza

1. La conferenza è presieduta dal Sindaco metropolitano o da un suo delegato, scelto tra i consiglieri delegati di Città metropolitana.
2. Il Presidente è assistito dal segretario della conferenza, designato dal Presidente stesso, il quale verbalizza in maniera sintetica gli interventi nella loro successione.

Art. 10 Diritto di voto

1. Le amministrazioni e i soggetti coinvolti da Città metropolitana partecipano alla conferenza con diritto di voto pro capite.
2. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, anche su proposta dei soggetti coinvolti, esperti e rappresentanti di interessi territoriali, categoriali o diffusi aventi la possibilità di formulare proposte ed esprimere opinioni senza diritto di voto ovvero dei quali può essere disposta solo l'audizione.

Art. 11 Partecipazione alla conferenza

1. I comuni partecipano alla conferenza tramite il Sindaco o suo delegato. Le valutazioni delle scelte di pianificazione urbanistica o di programmazione infrastrutturale sono espresse dai rappresentanti comunali sulla scorta di atti legittimanti preventivamente espressi dall'organo competente ovvero sono ratificate dallo stesso entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza.
2. Ciascun soggetto diverso dal comune individua il proprio rappresentante per la partecipazione alle conferenze secondo quanto stabilito dal proprio statuto o dalla rispettiva disciplina ordinamentale.
3. Il rappresentante di ciascun soggetto coinvolto può essere accompagnato dalle proprie strutture tecniche o da professionisti espressamente incaricati, esperti nelle materie in discussione.

Art. 12 Partecipazione di Città metropolitana di Milano

1. La partecipazione di Città metropolitana alla conferenza compete al dirigente dell'unità organizzativa preposta alla pianificazione territoriale, individuato quale rappresentante unico, assistito dal relatore tecnico; è fatta salva la possibilità di designare in sostituzione altro dirigente, sia per l'intero procedimento che per la partecipazione alla singola seduta della conferenza.
2. Il rappresentante di Città metropolitana ha il compito di perseguire gli obiettivi fissati dal PTM, dagli atti di programmazione e di pianificazione di CMM nonché dalle politiche settoriali dell'ente; ha altresì il compito di rappresentare la posizione di CMM, dopo avere preventivamente raccolto le valutazioni delle altre aree attributarie di competenze rispetto alla iniziativa proposta oggetto della conferenza.

Art. 13 Validità della seduta

1. La conferenza si svolge in modalità sincrona (in presenza o in forma telematica), per consentire il confronto diretto tra i partecipanti.
2. La seduta della conferenza è valida con la presenza della maggioranza dei soggetti aventi diritto di voto regolarmente convocati.
3. Le sedute non sono pubbliche.
4. La conferenza può articolare i propri lavori, secondo le indicazioni del Presidente, in due sessioni a distanza di sette giorni e, comunque, conclude i propri lavori entro il termine massimo di trenta giorni con la trasmissione della proposta di accordo territoriale.

Titolo III Procedimento deliberativo

Art. 14 Fase di verifica e formulazione degli scenari

1. In apertura di seduta il relatore tecnico, oltre ad attestare la completezza documentale della proposta, riferisce circa il quadro conoscitivo e la conformità ordinamentale e la coerenza con i principi orientatori del PTM anche in relazione ai criteri perequativo-compensativi e riguardo la congruenza rispetto ai temi oggetto di discussione e i contenuti dei contributi pervenuti.
2. L'amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta e i partecipanti possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto.
3. Il Presidente, esaurita l'illustrazione, invita il relatore a illustrare i diversi scenari correlati da indicazioni circa i dispositivi perequativi e compensativi e apre la discussione.
4. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara conclusa la discussione e, ove lo ritenga opportuno o in caso di richiesta dell'amministrazione proponente o di due soggetti partecipanti con diritto di voto, aggiorna ad un'ulteriore seduta per la discussione finale.

Art. 15 Puntuazione conclusiva

1. Sulla scorta delle posizioni prevalenti il relatore tecnico redige e illustra la proposta di puntuazione conclusiva e indica in maniera puntuale gli impegni perequativi e compensativi assumendi dall'amministrazione proponente e i criteri di riparto delle risorse e di allocazione delle iniziative compensative.
2. I soggetti coinvolti esprimono la propria posizione sulla puntuazione mediante una motivata espressione di consenso o di dissenso necessariamente propositivo e condizionato. In caso di espressione di dissenso, sono indicate le modifiche proposte e le condizioni a cui possa essere subordinato il consenso, con indicazione del fondamento ritraibile da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero della natura di scelta discrezionale finalizzata ad una migliore tutela dell'interesse pubblico.
3. La puntuazione conclusiva è oggetto di votazione finale indetta dal Presidente della conferenza, con immediata proclamazione del risultato e sottoscrizione da parte dei partecipanti dell'esito della votazione.
4. Il Presidente chiude la conferenza, riservandosi di trasmettere ai partecipanti il verbale nei sette giorni successivi.

Art. 16 Effetti della deliberazione

1. I contenuti della puntuazione conclusiva sono vincolanti per i soggetti che si sono espressi favorevolmente in conferenza.
2. Negli atti successivi, i soggetti partecipanti danno atto delle posizioni rispettivamente assunte in conferenza e possono discostarsi dalla posizione favorevole espressa in conferenza solo in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
3. Città metropolitana trasmette alle altre amministrazioni e ai soggetti coinvolti la proposta di accordo territoriale, conforme alla puntuazione conclusiva approvata dalla conferenza, entro venti giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza.
4. Le amministrazioni coinvolte approvano l'accordo secondo i rispettivi ordinamenti dandone comunicazione entro venti giorni a Città metropolitana e agli altri soggetti partecipanti.
5. Città metropolitana recepisce l'accordo all'interno del parere di compatibilità (art. 10, comma 10 delle NdA del PTM); ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, se il procedimento non può essere completato nei termini di legge per l'istruttoria di compatibilità, la proposta sarà stralciata dal parere dello strumento urbanistico, con successiva indizione di apposita conferenza consultiva di concertazione.
6. In caso di accordo esterno ad una verifica di compatibilità di un atto di pianificazione, CMM recepisce l'accordo in apposito decreto del Sindaco metropolitano.
7. In caso di ingiustificata inerzia dell'amministrazione proponente si considera dismesso l'interesse all'iniziativa e la puntuazione conclusiva perde i propri effetti vincolanti.
8. L'espressione di dissenso in seno alla conferenza o la mancata ratifica dell'accordo da parte di un

soggetto partecipante con diritto di voto lo escludono dai benefici dell'accordo e precludono allo stesso la possibilità di formulazione di una nuova proposta relativamente alla medesima fattispecie nel triennio successivo.

9. L'amministrazione proponente, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo da parte di uno dei soggetti che si erano espressi favorevolmente, può richiedere, entro tre mesi dalla conclusione della conferenza, la riconvocazione della conferenza, che deve essere preceduta da una valutazione del relatore tecnico circa la perdurante perseguibilità degli originari obiettivi. Tale valutazione preliminare è resa entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione procedente.

Art. 17 Rinvio

1. Per ogni profilo relativo alla disciplina ed alle modalità di funzionamento e deliberazione della conferenza, si fa rinvio alle norme in tema di conferenza dei servizi dettate dagli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, 241.